



Bruxelles, 19 dicembre 2014
(OR. en)

17119/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0355 (NLE)**

**WTO 332
COMER 250
COASI 147**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 dicembre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 744 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio di merci istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione delle norme relative all'amministrazione dei contingenti tariffari

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 744 final.

All.: COM(2014) 744 final

Bruxelles, 18.12.2014
COM(2014) 744 final

2014/0355 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio di merci istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione delle norme relative all'amministrazione dei contingenti tariffari

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel corso della riunione del comitato per il commercio di merci svoltasi il 12 settembre 2013, le due parti hanno discusso le norme relative all'amministrazione dei contingenti tariffari ("CT") che la Corea deve applicare sulla base dei principi di cui all'appendice 2-A-1 dell'accordo di libero scambio UE-Corea. L'accordo definitivo dovrebbe essere adottato con decisione del comitato UE-Corea per il commercio di merci come stabilito nell'appendice 2-A-1. Per quanto riguarda l'Unione europea, occorre a tal fine una decisione del Consiglio che autorizzi la posizione da adottare a nome dell'UE. Da parte coreana, il ministero degli Affari esteri deve consultare il ministero competente della legislazione del governo, che può decidere di consultare l'Assemblea nazionale. La decisione congiunta è adottata mediante scambio di note tra l'UE e la Corea.

2. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

3. ELEMENTI FACOLTATIVI Nessuno

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio di merci istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione delle norme relative all'amministrazione dei contingenti tariffari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 6 ottobre 2010 è stato firmato l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra¹ ("l'accordo").
- (2) A norma dell'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo, quest'ultimo è applicato provvisoriamente dal 1° luglio 2011, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.
- (3) L'articolo 15.1 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio incaricato, tra l'altro, di assicurare il buon funzionamento dell'accordo e di sovrintendere ai lavori di tutti i comitati specializzati.
- (4) A norma dell'articolo 15.2 dell'accordo, sono stati istituiti comitati specializzati sotto gli auspici del comitato per il commercio. Il comitato per il commercio di merci, di cui all'articolo 2.16 dell'accordo, figura tra tali comitati specializzati.
- (5) A norma del punto 2 dell'appendice 2-A-1 dell'accordo, la Corea può utilizzare un sistema di aste al fine di amministrare ed applicare i contingenti tariffari (in appresso "CT") applicati dalla Corea per il latte e la crema di latte, il burro, il miele e le arance originari dell'Unione sulla base dell'accordo. Le modalità del sistema di aste devono essere stabilite dalle parti di comune accordo con decisione del comitato per il commercio di merci.
- (6) A norma del punto 3 dell'appendice 2-A-1 dell'accordo, la Corea può utilizzare un sistema di licenze al fine di amministrare ed applicare alcuni contingenti tariffari. Le parti convengono, in sede di comitato per il commercio di merci, le politiche e le procedure relative al sistema di licenze, comprese le condizioni per ottenere

¹ GUL 127 del 14.5.2011, pag. 6.

l'assegnazione dei quantitativi del CT, come pure le eventuali modifiche dei medesimi.

- (7) Occorre stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio di merci per quanto riguarda le norme relative all'amministrazione dei contingenti tariffari.
- (8) La decisione congiunta è presa mediante scambio di note tra l'UE e la Corea, firmato da un rappresentante della Commissione a nome dell'UE.
- (9) È quindi opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato per il commercio di merci si basi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio di merci istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione delle norme relative all'amministrazione dei contingenti tariffari si basa sul progetto di decisione del comitato allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato per il commercio di merci è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente